

Legge regionale 12 dicembre 2019 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.**

**Art. 22**

*(Governo della presa in carico)*

**1.** Presso gli enti del Servizio sanitario regionale è assicurata la funzione di centrale operativa quale strumento per il governo della presa in carico e della continuità assistenziale.

**2.** La centrale operativa di cui al comma 1 assicura, in particolare:

**a)** identificazione dei bisogni;

**b)** integrazione tra attività, servizi e prestazioni dell'assistenza di prevenzione, dell'assistenza distrettuale, dell'assistenza ospedaliera nonché dell'assistenza di carattere sociale;

**c)** programmazione degli interventi di valutazione multidimensionale dei bisogni e progettazione personalizzata;

**d)** supporto alla continuità assistenziale;

**e)** supporto all'aderenza terapeutica;

**f)** supporto a campagne vaccinali;

**g)** supporto ai programmi di promozione della salute;

**h)** informazione all'utenza;

**i)** supporto ai programmi di promozione di stili di vita sani e interventi di prevenzione primaria e secondaria.